



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017  
N.RF083  
**INFO FLASH**  
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione  
www.redazionefiscale.it  
Pag. 1 / 2

<b>OGGETTO</b>	<b>COOPERATIVE - DETERMINAZIONE E VERIFICA DEI RISTORNI</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	D.Lgs. 139/2015; NOTA MISE DEL 29/03/2017
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>08/05/2017</b>

### **RISTORNI DELLE COOPERATIVE – UNA GESTIONE COMPLESSA**

Sintesi: le modifiche sostanziali apportate ai criteri di redazione del bilancio d'esercizio delle società dal D.Lgs. 139/2015 incidono anche sulla determinazione dei ristorni

#### **L'AVANZO DI GESTIONE NELLA DETERMINAZIONE DEI RISTORNI NELLA NORMATIVA PRECEDENTE**

Il mutato quadro normativo disposto dal D.Lgs. 139/2015 impatta anche sul bilancio delle società cooperative. Tra le novità assume particolare rilievo quella attinente alla soppressione della gestione straordinaria la cui eliminazione determina evidenti ripercussioni sulla quantificazione dei ristorni.

Infatti, l'eliminazione dell'area straordinaria comporta come conseguenza quella di allocare in altre voci di costi e di ricavi le fattispecie che, anteriormente al 1° gennaio 2016, venivano in esso collocate. Pertanto, la determinazione dei ristorni risente anche delle componenti reddituali che in precedenza erano incluse nella gestione straordinaria.

Tuttavia, con riferimento agli effetti operativi da essi derivanti, il ministero dello Sviluppo economico, deputato alla vigilanza sulle cooperative, è intervenuto per individuare il comportamento da seguire al fine di porre rimedio al vuoto normativo.

ART. 2425, C.C. (ANTE MODIFICA)		ART. 2425, C.C. (POST MODIFICA)	
CONTENUTO DEL CONTO ECONOMICO		CONTENUTO DEL CONTO ECONOMICO	
A	Valore della produzione	A	Valore della produzione
B	Costi della produzione	B	Costi della produzione
C	Proventi e oneri finanziari	C	Proventi e oneri finanziari
D	Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	D	Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
E	Proventi e oneri straordinari	E	<b>Proventi e oneri straordinari</b>

La determinazione del ristorno massimo attribuibile ai soci avviene in base all'avanzo di gestione che viene calcolato in base alle voci del conto economico che, nella versione antecedente alla modifica normativa operata dal citato D.Lgs. 139/2015, comprendeva anche l'eventuale saldo positivo della gestione straordinaria. La verifica dei ristorni da parte dei revisori avveniva in base alla seguente scheda di controllo.

SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DEI RISTORNI	
VERIFICA DELL'AVANZO DI GESTIONE	
<b>Avanzo di gestione: Rigo 23 del Conto Economico</b>	
<b>Variazioni in aumento:</b>	
- eventuali ristorni imputati a Conto Economico	
<b>Variazioni in riduzione:</b>	
- eventuale D - Rettifiche di valore di attività finanziarie del C.E. (solo se saldo positivo)	
- <b>eventuale E - Proventi e oneri straordinari del C.E (solo se saldo positivo)</b>	
A) Avanzo di gestione rettificato	
B) Avanzo di gestione generato dai soci = A) x % di prevalenza dell'attività svolta con/a favore dei soci	

### CALCOLO DELL'AVANZO DI GESTIONE DAL 2016

Il Ministero, nel documento di prassi in commento e nell'ottica di dare continuità e coordinamento alla normativa e prassi emanate dallo stesso e dall'amministrazione finanziaria, richiama anche le modifiche normative introdotte dal D.L. 244/2016 con particolare riferimento agli effetti fiscali che la soppressione della gestione straordinaria produce sulle seguenti norme fiscali:

- interessi passivi di cui all'art. 96 del TUIR;
- determinazione della base imponibile Irap per le società di capitali.

Nello specifico, le norme citate non risentono dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

In definitiva, il Mise ha disposto che dal calcolo dell'avanzo di gestione mutualistica **vanno esclusi**:

- gli **elementi di entità o incidenza eccezionali** da indicare in Nota integrativa (2427, co. 1, n. 13, c.c.);
- gli **elementi eccezionali non attinenti allo scambio mutualistico** tra soci e società, nonostante la loro classificazione nelle voci di cui ai punti A) e B) del Conto economico.

Esempio: gli elementi non attinenti allo scambio mutualistico da escludere, solo se di saldo positivo, dal calcolo dall'avanzo complessivo di gestione sono:

- plusvalenze e minusvalenze di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d'azienda o di rami d'azienda, alienazione di partecipazioni, immobili e beni non strumentali;
- plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.

### SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DEI RISTORNI

#### VERIFICA DELL'AVANZO DI GESTIONE

**Avanzo di gestione: Rigo 21 del Conto Economico**

#### Variazioni in aumento:

- eventuali ristorni imputati a Conto Economico

#### Variazioni in riduzione:

- eventuale D - Rettifiche di valore di attività finanziarie del C.E. (solo se saldo positivo)
- **eventuali Proventi e oneri straordinari non attinenti allo scambio mutualistico (solo se saldo positivo)**

A) Avanzo di gestione rettificato

B) Avanzo di gestione generato dai soci = A) x % di prevalenza dell'attività svolta con/a favore dei soci